

## **deliberazione n. 158**

PIANO SETTORIALE DI INTERVENTO PER LA TUTELA DELLE RISORSE GENETICHE  
AUTOCTONE DI INTERESSE AGRARIO TRIENNIO 2004/2006  
LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 2003, N. 12

---

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE  
DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 14 DICEMBRE 2004, N. 212

---

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g.: proposta di atto amministrativo n. 150/04, a iniziativa della Giunta regionale "Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario triennio 2004/2006. Legge regionale 3 giugno 2003, n. 12" dando la parola al Consigliere Marco Moruzzi

relatore della III Commissione consiliare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

## IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 8 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 12 "Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano" che prevede la redazione di un piano settoriale di intervento triennale nell'ambito del quale ricondurre le attività e le iniziative previste nei programmi operativi annuali;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio sistema agroalimentare, ambiente rurale e forestale, reso nella proposta della Giunta regionale;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria, resa nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del primo comma dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione consiliare permanente competente in materia;

Visto il parere obbligatorio, reso ai sensi del quarto comma dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione consiliare competente in materia finanziaria;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

## D E L I B E R A

di approvare l'allegato piano di intervento concernente "Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano triennio 2004/2006".

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Consiglio approva"

IL PRESIDENTE DI TURNO

f.to Sandro Donati

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Gabriele Martoni

**PIANO SETTORIALE DI INTERVENTO PER LA TUTELA**  
**DELLE RISORSE GENETICHE ANIMALI E VEGETALI**  
**DEL TERRITORIO MARCHIGIANO**

**Triennio 2004 / 2006**

## INDICE

1. Premessa
2. Obiettivi del piano
3. Azioni
4. Articolazione temporale delle attività
5. Risorse finanziarie
6. Verifica e monitoraggio

## 1. PREMESSA

La legge regionale 3 giugno 2003, n. 12 “Tutela della risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano” prevede all’art. 8 che le linee guida per le attività inerenti la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario siano stabilite da un Piano Settoriale di Intervento approvato ogni triennio.

Il presente Piano settoriale 2004/2006 tiene conto delle attività che si sono avviate con l’Obiettivo 5b nella conservazione del germoplasma del melo, dell’olivo, di varietà orticole locali dei lieviti vinari oltre alla caratterizzazione di popolazioni locali di cicerchia e melo marchigiano. Gli studi e le conoscenze si sono successivamente ampliate con il “Programma Nazionale Biodiversità e Risorse Genetiche” che, nella sua attuazione regionale e coinvolgendo la comunità scientifica, ha prodotto un primo elenco di materiale vegetale locale già catalogato e conservato presso le stesse istituzioni scientifiche ed ha provveduto ad un’ampia raccolta di popolazioni locali di 22 specie erbacee della nostra regione.

Il presente piano prevede sia il proseguimento delle attività di ricerca sul territorio avviando la catalogazione del patrimonio genetico che risulta molto ricco e variegato, sia l’inizio di attività volte a invertire il processo di erosione genetica con la conservazione e riproduzione delle razze e/o popolazioni delle varietà reperite.

Gli interventi previsti dal presente piano sono coordinati con il “Programma Nazionale Biodiversità e Risorse Genetiche”.

## 2. OBIETTIVI DEL PIANO

La legge regionale 12/2003 ha il fine di tutelare il patrimonio genetico particolarmente a rischio di estinzione di piante e di animali di interesse agrario, originarie del territorio marchigiano o ivi introdotte da almeno cinquant’anni, incluse le piante spontanee imparentate con le specie coltivate.

L’articolo 8, comma 2, della l.r. 12/2003 stabilisce che la tutela sia perseguita attraverso le seguenti modalità di intervento:

- provvedere allo studio e al censimento su tutto il territorio regionale della biodiversità animale e vegetale;
- favorire le iniziative, sia a carattere pubblico, sia privato, tendenti alla conoscenza e alla conservazione della biodiversità autoctona di interesse agrario, alla diffusione delle conoscenze e delle innovazioni per l’uso e la valorizzazione delle varietà da conservazione;
- assumere direttamente iniziative specifiche atte alla tutela, al miglioramento, alla moltiplicazione e alla valorizzazione delle varietà da conservazione;
- prevedere specifiche iniziative per incentivare gli agricoltori custodi.

Obiettivi degli interventi previsti dal presente piano sono:

- a) l’avvio del Repertorio Regionale e l’ampliamento del numero di risorse genetiche autoctone tutelate attraverso la loro ricerca, selezione e iscrizione nello stesso;
- b) la conservazione delle risorse genetiche autoctone a rischio di erosione;
- c) la valorizzazione dei prodotti autoctoni e iniziative per incentivare gli agricoltori custodi.

Tali obiettivi saranno perseguiti attraverso una serie di azioni descritte a grandi linee nel presente piano; i dettagli e gli eventuali aggiustamenti saranno presentati nei programmi operativi annuali elaborati ai sensi dell’articolo 8 comma 3 della l.r. 12/2003.

### **3. AZIONI**

Per il raggiungimento degli obiettivi del piano saranno attuate le seguenti azioni:

#### **a. Ricerca sul territorio e selezione delle risorse genetiche**

Nel primo triennio proseguirà la ricerca e il censimento delle risorse genetiche autoctone, iniziati con precedenti programmi, con l'obiettivo di reperire ulteriori risorse genetiche, censire la consistenza delle razze e/o popolazioni e le varietà a rischio di estinzione o di abbandono (neglette), acquisire maggiori informazioni sulle loro caratteristiche e i loro usi.

Nell'ambito della ricerca le attività di campo sono seguite dalla catalogazione e selezione del materiale genetico reperito e da approfondimenti sulle sue caratteristiche morfofisiologiche e genetiche, al fine di istruire le domande di iscrizione nel Repertorio Regionale, previsto all'articolo 3 della l.r. 12/2003, che saranno sottoposte alla valutazione delle Commissioni tecnico scientifiche per il parere favorevole.

In particolare saranno svolte le seguenti attività:

- Gestione delle Commissioni tecnico scientifiche.
- Iscrizione delle risorse genetiche autoctone a rischio di erosione e adempimenti connessi; istituzione del Repertorio Regionale anche su supporto informatico.
- Ricerca bibliografica e interviste, per acquisire dati sull'autoctonia, sugli usi e le tradizioni e quant'altro necessario a stabilire l'interesse alla tutela delle risorse genetiche reperite.
- Elaborazione ed archiviazione delle informazioni.
- Ricerca sul territorio di entità genetiche autoctone e localizzazione dei siti di conservazione, anche su segnalazione di terzi.
- Monitoraggio delle diverse iniziative presenti sul territorio.
- Istruttoria delle domande di iscrizione al Repertorio Regionale e predisposizione della specifica documentazione storico-tecnico-scientifica.
- Collezione, caratterizzazione, anche attraverso comparazioni varietali con materiale presente in omologhi registri istituiti dalle Regioni della medesima macroarea (Italia centrale), e catalogazione delle risorse genetiche reperite.
- Effettuazioni di studi e approfondimenti su particolari aspetti e caratteristiche delle entità genetiche reperite, necessari ai fini dell'identificazione o della tutela. In particolare, potranno essere effettuati studi genetici sulle popolazioni per predisporre programmi di moltiplicazione che non riducano ma aumentino il livello di variabilità genetica.

#### **b. Conservazione delle risorse genetiche e gestione della rete di conservazione e sicurezza**

La protezione e la conservazione delle risorse genetiche autoctone sono assicurate da una rete di conservazione e sicurezza (di seguito denominata Rete), prevista all'articolo 6 della l.r. 12/2003, costituita da tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel campo della conservazione e della moltiplicazione delle razze e/o popolazioni e varietà iscritte al Repertorio Regionale.

Possono aderire alla Rete, oltre agli agricoltori singoli o associati, comuni, comunità montane, istituti sperimentali, centri di ricerca, università e organizzazioni.

L'ASSAM, come previsto dal "Regolamento regionale di attuazione dell'articolo 7 della l.r. 12/2003" approvato con deliberazione della Giunta regionale 916/2004, ha il compito di gestire e coordinare i soggetti iscritti alla Rete al fine di favorire e promuovere la conservazione *in situ* e in azienda delle entità genetiche iscritte nel Repertorio Regionale e di garantire la tutela delle risorse genetiche autoctone anche attraverso attività di conservazione gestite direttamente.

Nel corso del primo triennio si porranno le basi per l'attivazione della Rete sia attraverso un'opera di pubblicizzazione e di divulgazione delle conoscenze sulle risorse genetiche regionali, sia attraverso l'istituzione di contatti e collaborazioni con istituti di ricerca e aziende agricole che coltivano o allevano le razze e varietà iscritte nel Repertorio Regionale o vogliono avviarsi verso tale attività secondo quanto stabilito dal "Regolamento regionale di attuazione dell'articolo 7 della l.r. 12/2003".

Per le entità genetiche in grave pericolo di scomparsa ASSAM dovrà attivarsi per la loro conservazione *ex situ*, quali banche del seme e campi catalogo, anche mediante convenzioni o collaborazioni con altri soggetti pubblici o privati.

Al fine di garantire la conservazione delle entità genetiche iscritte nel Repertorio Regionale saranno effettuate le seguenti attività:

- Divulgazione e pubblicizzazione della l.r. 12/2003 e delle informazioni sul germoplasma animale e vegetale autoctono iscritto nel Registro Volontario Regionale attraverso seminari presso enti locali, associazioni di tecnici e produttori, ordini professionali, cooperative agricole, istituti professionali, enti di ricerca e università, partecipazione a fiere e mostre agroalimentari ed enogastronomiche, realizzazione, stampa e diffusione di pubblicazioni monografiche.
- Registrazione dei soggetti che aderiscono alla rete di conservazione e sicurezza.
- Attivazione di una pagina dedicata nel sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura con elenco iscritti alla Rete, mailing list, forum di discussione, calendario di eventi, link ecc.
- Creazione di collezioni varietali presso ASSAM o, in convenzione, presso istituzioni scientifiche, enti locali, associazioni e fondazioni opportunamente selezionati.
- Accordi o convenzioni con istituti di ricerca per eventuale crioconservazione dei materiali di moltiplicazione (semi, embrioni, ecc.) di entità genetiche in grave pericolo di erosione.

### **c. Valorizzazione di prodotti autoctoni**

La conservazione in azienda di varietà e razze tradizionali non può prescindere:

- a) dalla valorizzazione dei prodotti autoctoni;
- b) da specifiche iniziative di sostegno alla conservazione delle varietà e razze tradizionali da parte degli agricoltori custodi.

Per le finalità di cui alla lettera a) l'ASSAM attuerà la sperimentazione di percorsi di valorizzazione per almeno due prodotti ottenuti da entità genetiche autoctone iscritte al Repertorio Regionale. Obiettivo delle sperimentazioni è quello di favorire la costituzione di una filiera commerciale che determini le condizioni per la conservazione *on farm* delle risorse genetiche attraverso la valorizzazione dei relativi prodotti.

Le risorse genetiche da considerare, possibilmente una vegetale ed una animale, saranno poste al centro di una serie di iniziative quali:

- sensibilizzazione e coinvolgimento di produttori e appassionati della zona d'origine al fine di costituire un gruppo impegnato nella coltivazione e nello scambio di materiali di moltiplicazione per costituire associazioni, comitati e consorzi di tutela;

- studio agronomico e di mercato per promuovere la diffusione del prodotto;
- sviluppo di marchi e disciplinari di produzione, ecc.

Per le finalità di cui alla lettera b) i programmi operativi annuali relativi agli anni 2005-2006 prevederanno idonee iniziative. I contributi agli agricoltori custodi eventualmente previsti da detti programmi saranno erogati in conformità al Regolamento CE n. 1/2004.

#### **4. Articolazione temporale delle attività**

Le attività relative alla ricerca, selezione, conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone (azioni a e b) saranno svolte continuativamente in tutto il triennio del presente piano.

Viceversa le attività di valorizzazione dei prodotti autoctoni (azione c) saranno avviate nel secondo e terzo anno del piano a seguito delle avvenute iscrizioni al Repertorio Regionale.

Le attività previste dal presente piano e le risorse economiche a disposizione saranno riportate in dettaglio nei Programmi operativi che saranno predisposti per ognuna delle annualità comprese nel triennio ai sensi dell'articolo 8 comma 3 della l.r. 12/2003.

#### **5. Risorse finanziarie**

Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente piano si attinge agli stanziamenti previsti nel bilancio regionale per l'attuazione della l.r. 12/2003, a cui si aggiungeranno i fondi stanziati per le azioni territoriali regionali dal "Programma Nazionale Biodiversità e Risorse Genetiche".

Gli stanziamenti annuali (euro) che sono necessari per realizzare il presente piano sono riportati nella tabella seguente:

<b>AZIONI</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
a,b	150.000	150.000	150.000
c	0	25.000	25.000

#### **6. Verifica e monitoraggio dell'attività**

Le azioni poste in essere con il presente piano e, soprattutto, con la successiva programmazione annuale, non possono prescindere da una collaterale attività di monitoraggio e di verifica volta a valutarne l'impatto e la ricaduta.

Tale attività, in itinere ed ex post, riguarda la verifica dell'idoneità delle azioni intraprese allo scopo di eventualmente apportare le opportune modifiche e correzioni anche dal punto di vista finanziario e migliorare e rendere più efficace l'uso delle risorse impegnate, valutando contemporaneamente la ricaduta degli interventi programmati.

Per le altre attività previste dal presente piano, gli indicatori di esecuzione finanziaria e fisica, gli indicatori di efficacia e di efficienza e le relative modalità di rilevazione saranno, eventualmente, definiti nei programmi operativi annuali.